Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 2 aprile 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO

La « **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** » - parte prima con i relativi supplementi - dal n. 1 del corrente anno è disponibile anche su **microfiches.**

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero		
N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagg.	L. **1.000**	**1.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	» **1.000**	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione	» **1.400**	**1.700**
Maggiorazione per diritto di raccomandata	» **1.000**	**1.300**
Invio settimanale		
N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagg. cadauna	L. **6.000**	**6.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	» **1.000**	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione	» **1.400**	**1.700**
Maggiorazione per diritto di raccomandata	» **1.000**	**1.300**

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 91 DEL 2 APRILE 1983:

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 31 gennaio 1983.

Disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

(1197)

DECRETO 10 marzo 1983.

Elenco delle discipline equipollenti ed affini rispetto alle discipline oggetto degli esami di idoneità e dei concorsi presso le unità sanitarie locali valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione dei medici, farmacisti e veterinari presso le unità sanitarie locali.

(1198)

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Il Senato della Repubblica è convocato in 595ª seduta pubblica per mercoledì 6 aprile 1983, alle ore 18,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di decreto-legge.

(2116)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1982, n. **1162.**

Istituzione presso il Ministero delle finanze del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visti gli articoli 9 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106, recante norme per la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza;

Sulla proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In attesa che si provveda alla rideterminazione, per ogni qualifica, delle dotazioni organiche delle singole amministrazioni statali, in attuazione del disposto degli articoli 5 e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è istituito presso il Ministero delle finanze, con decorrenza 1° gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 2.

La dotazione organica del ruolo speciale di cui al precedente articolo è fissata nella tabella allegata al presente decreto.

Nel ruolo speciale è inquadrato il personale di cui al terzo comma dell'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, come integrato dall'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, assegnato agli uffici centrali e periferici del Ministero.

Art. 3.

L'inquadramento nel ruolo speciale è effettuato, con decorrenza 1° gennaio 1981 o con decorrenze successive in conseguenza della entrata in vigore di ulteriori provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma di enti pubblici, con decreto del Ministro delle finanze, nelle qualifiche previste nella allegata tabella, sulla base della disciplina generale e delle tabelle di equiparazione fissate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981.

Art. 4.

Al personale inquadrato nel ruolo speciale istituito con il presente decreto si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attività di servizio nonché quello di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 5.

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica potranno essere apportate modifiche alla tabella allegata al presente decreto in conseguenza della necessità di inquadramenti da effettuarsi, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, in qualifiche nella stessa tabella non previste, nonché in relazione al compimento di processi di mobilità connessi all'attuazione delle leggi di soppressione, scorporo o riforma degli enti pubblici, non definiti alla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1982

PERTINI

FORMICA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1983
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 298

TABELLA

QUALIFICHE E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza	Posizioni nell'ordinamento statale	Dotazione organica
Ruolo amministrativo		
Dirigente	Primo dirigente	7
Direttore aggiunto di divisione o qualifiche equiparate	VIII qualifica funzionale	1
Direttore di sezione o qualifiche equiparate con 5 anni di anzianità nella qualifica o con 9 anni e 6 mesi di anzianità nella carriera	»	1
Collaboratore o qualifiche equiparate con 9 anni e 6 mesi di anzianità nella qualifica	»	4
Collaboratore già vincitore di concorso a direttore di sezione, con 5 anni di anzianità nella qualifica o qualifiche equiparate	»	1
Totale		**7**

Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza	Posizioni nell'ordinamento statale	Dotazione organica
Collaboratore o qualifiche equiparate	VII qualifica funzionale	2
Segretario capo o qualifiche equiparate	»	2
Segretario principale o qualifiche equiparate con 5 anni di anzianità nella qualifica o con 13 anni di anzianità nella carriera	»	2
Assistente coordinatore o qualifiche equiparate	»	1
Assistente o qualifiche equiparate con 13 anni di anzianità nella qualifica	»	12
Totale . . .		19
Segretario principale e segretario o qualifiche equiparate	VI qualifica funzionale	4
Assistente o qualifiche equiparate	»	16
Totale . . .		20
Coadiutore superiore o qualifiche equiparate	V qualifica funzionale	2
Coadiutore principale o qualifiche equiparate con 5 anni di anzianità nella qualifica o con 13 anni di anzianità nella carriera	»	1
Archivista dattilografo all'8ª classe di stipendio o qualifiche equiparate		8
Archivista dattilografo o qualifiche equiparate con 13 anni di anzianità nella qualifica		13
Totale . . .		24
Coadiutore principale o coadiutore o qualifiche equiparate	IV qualifica funzionale	8
Archivista dattilografo o qualifiche equiparate		70
Totale . . .		78
Commesso capo o qualifiche equiparate	III qualifica funzionale	2
Commesso o qualifiche equiparate con 8 anni di anzianità nella qualifica		2
Totale . . .		4
Commesso o qualifiche equiparate	II qualifica funzionale	10

Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza	Posizioni nell'ordinamento statale	Dotazione organica
Ruolo tecnico		
Collaboratore tecnico con 8 anni e 6 mesi di anzianità nella qualifica	VIII qualifica funzionale	1
Collaboratore tecnico o qualifiche equiparate	VII qualifica funzionale	1
Assistente tecnico con 12 anni di anzianità nella qualifica o qualifiche equiparate	»	4
Totale . . .		5
Assistente tecnico o qualifiche equiparate	VI qualifica funzionale	3
Operatore tecnico all'8ª classe di stipendio	V qualifica funzionale	1
Operatore tecnico con 12 anni di anzianità nella qualifica o qualifiche equiparate	»	7
Totale . . .		8
Operatore tecnico o qualifiche equiparate	IV qualifica funzionale	17
Agente tecnico con 7 anni di anzianità nella qualifica o qualifiche equiparate	III qualifica funzionale	7
Agente tecnico o qualifiche equiparate	II qualifica funzionale	37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1983, n. 89.

Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta l'opportunità di procedere al coordinamento del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, con il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761, recante modifiche ed integrazioni al precedente decreto;

Considerato che tale coordinamento viene effettuato al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni contenute nel decreto 20 gennaio 1973, n. 116, così come modificate ed integrate dal decreto 4 dicembre 1981, n. 761, e che quindi restano invariati il valore e l'efficacia dei provvedimenti stessi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, allegato al presente decreto e vistato dal proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1983

PERTINI

FANFANI — FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 26

TESTO UNIFICATO DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 GENNAIO 1973, N. 116 E 4 DICEMBRE 1981, N. 761, CONCERNENTI NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE IN MATERIA DI ORDINAMENTO SCOLASTICO IN PROVINCIA DI BOLZANO.

Art. 1.

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Resta ferma la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante — ispettivo, direttivo e docente — di ruolo e non di ruolo di cui al successivo art. 12.

Art. 2.

Sono esercitate dalla provincia di Bolzano le attribuzioni degli organi dello Stato concernenti il Consorzio provinciale per la istruzione tecnica di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono, inoltre, esercitate dalla provincia le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui al precedente art. 1.

In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nei precedenti commi, il personale dipendente è trasferito alla provincia conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili sono trasferiti al patrimonio della provincia.

Art. 3.

Le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano hanno carattere statale.

I titoli di studio conseguiti nelle predette scuole sono validi a tutti gli effetti.

Art. 4.

All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole d'istruzione secondaria nonché dei corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede la provincia in base a piani da essa predisposti e d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione in ordine agli oneri per il personale a carico dello Stato e alle conseguenti variazioni degli organici delle scuole di istruzione elementare e secondaria.

Le variazioni degli organici sono disposte dai competenti organi dello Stato.

Art. 5.

La vigilanza sugli istituti dotati di autonomia amministrativa, per la parte relativa alla gestione di fondi erogati a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la retribuzione del personale direttivo e docente, è esercitata nei modi previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana è obbligatorio l'insegnamento della lingua tedesca; nelle corrispondenti scuole in lingua tedesca è obbligatorio l'insegnamento della lingua italiana.

L'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, nelle scuole elementari ha inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale, ai sensi del primo comma dell'art. 19 dello statuto.

L'insegnamento della seconda lingua, impartito in misura tale da assicurarne una adeguata conoscenza, fa parte integrante del piano di studi di ciascun tipo di scuola.

Per l'insegnamento della seconda lingua è richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Nei confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validità oltre il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell'accesso al ruolo, sempreché gli interessati continuino a prestare servizio in qualità di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative graduatorie.

L'accertamento di cui al precedente comma è richiesto anche per l'esercizio della funzione ispettiva di cui al successivo art. 14.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 47, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Art. 7.

Nelle scuole elementari e secondarie delle località ladine della provincia di Bolzano l'insegnamento è impartito, ai sensi del secondo comma dell'art. 19 dello statuto, su basi paritetiche di orario e di esito finale, in lingua italiana e in lingua tedesca.

Nelle predette scuole secondarie le discipline da impartirsi nell'una e nell'altra lingua sono stabilite dalla provincia, previo parere del consiglio scolastico, e, in

ordine alle eventuali conseguenti variazioni degli organici del personale docente, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

Nelle scuole elementari e secondarie di cui al precedente primo comma la lingua ladina è usata quale strumento d'insegnamento. Nelle scuole materne e nella prima classe delle scuole elementari delle località ladine, per avviare gradualmente gli alunni alla conoscenza della terza lingua, gli insegnanti usano il ladino e la lingua parlata dagli alunni stessi in famiglia. Dalla seconda sino alla quinta classe delle scuole elementari e insegnata anche la lingua ladina. Nelle scuole secondarie i competenti organi della scuola stabiliscono le modalità relative all'uso della lingua ladina quale strumento di insegnamento e sono autorizzati ad istituire corsi integrativi per l'insegnamento della lingua e cultura ladina.

Art. 8.

Il diritto dei genitori o di chi ne fa le veci di decidere l'iscrizione nelle scuole dei diversi gruppi linguistici non può avere in alcun modo influenza sulla lingua d'insegnamento prevista per le diverse scuole.

Art. 9.

Il progetto di modifica dei programmi d'insegnamento e di esame è comunicato al Ministro della pubblica istruzione per il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione prevista dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio superiore è integrato da un rappresentante della provincia.

La provincia adotta le modifiche dei programmi di insegnamento e di esame con propria legge.

La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al precedente primo comma, degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano.

La modifica dei programmi di cui al precedente primo comma e da intendere nel senso che può riguardare anche gli orari d'insegnamento.

Art. 10.

Nel Conservatorio di musica di Bolzano possono essere istituiti nuovi corsi di insegnamento consoni alle tradizioni delle popolazioni locali, per il conseguimento di diplomi diversi da quelli stabiliti dall'ordinamento in vigore.

All'istituzione dei corsi di cui al precedente comma provvede la provincia, previo parere della competente sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti ai sensi del precedente art. 9, e d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione agli effetti di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 11.

Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione, e sono comunicate al predetto Ministero in tempo utile per la nomina delle commissioni d'esame.

Art. 12.

Il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole elementari e delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica), compreso il personale insegnante dei corsi di cui al precedente art. 4, primo comma, è statale a tutti gli effetti e ad esso si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera in vigore per il personale ispettivo, direttivo e docente delle corrispondenti scuole statali.

Per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di istruzione elementare e secondaria in lingua italiana e di quelle in lingua tedesca, nonché ai ruoli del personale docente della seconda lingua, è richiesta, oltre al possesso dei prescritti requisiti, l'appartenenza al corrispondente gruppo linguistico. Il personale docente di seconda lingua italiana o tedesca, della scuola secondaria è ammesso a partecipare ai concorsi a posti di preside delle corrispondenti scuole, rispettivamente, in lingua italiana o in lingua tedesca.

Fermo restando il requisito dell'appartenenza al gruppo ladino per l'insegnamento nelle scuole elementari delle località ladine, l'accesso alle cattedre in lingua italiana e a quelle in lingua tedesca delle scuole secondarie delle località stesse è riservato ai cittadini di lingua materna corrispondente. I cittadini appartenenti al gruppo ladino delle predette località possono accedere alle cattedre in lingua italiana e in lingua tedesca e hanno titolo alla nomina con precedenza assoluta.

Ai ruoli di cui al precedente secondo comma possono accedere anche i cittadini appartenenti al gruppo ladino in possesso del prescritto titolo di studio o di abilitazione secondo l'ordinamento vigente, i quali abbiano superato le prove di cui all'ultimo comma del presente articolo ed abbiano conseguito un titolo di studio finale rilasciato da una scuola secondaria superiore delle località ladine oppure da una scuola secondaria superiore nella quale l'insegnamento è impartito nella stessa lingua in cui dovranno svolgere la loro attività.

L'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo delle scuole delle località ladine è riservato al personale di ruolo in servizio nelle predette scuole che sia in possesso dei prescritti requisiti.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente norma, per l'accesso all'insegnamento nelle scuole secondarie delle località ladine è richiesta la conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina, da comprovare, per le lingue italiana e tedesca, ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e, per quella ladina, mediante un colloquio da svolgere davanti ad apposita commissione nominata dall'intendente scolastico delle scuole delle località ladine.

Art. 13.

Per l'insegnamento nelle scuole elementari della provincia di Bolzano sono previsti i seguenti ruoli:

a) ruolo degli insegnanti delle scuole elementari in lingua italiana;

b) ruolo degli insegnanti delle scuole elementari in lingua tedesca;

c) ruolo degli insegnanti di lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca;

d) ruolo degli insegnanti di lingua tedesca nelle scuole elementari in lingua italiana;

e) ruolo degli insegnanti delle scuole elementari delle località ladine.

L'orario obbligatorio d'insegnamento degli insegnanti appartenenti ai ruoli di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente primo comma è di 18 ore settimanali, che costituiscono posto d'insegnamento per la determinazione degli organici dei predetti ruoli.

Nei casi nei quali non sia possibile costituire un posto d'insegnamento ai sensi del precedente comma, alla copertura delle ore residue si provvede, ove necessario, mediante la nomina di personale docente non di ruolo.

I posti vacanti nel ruolo di cui alla lettera *c*) sono conferiti mediante concorsi per titoli ed esami riservati ai cittadini di lingua materna italiana in possesso del prescritto titolo di studio.

I posti vacanti nel ruolo di cui alla lettera *d*) del primo comma sono conferiti mediante concorsi, per titoli ed esami, riservati ai cittadini di lingua tedesca in possesso del prescritto titolo di studio.

Ai concorsi per posti di direttore didattico delle scuole elementari in lingua italiana sono ammessi anche gli insegnanti appartenenti al ruolo di cui alla lettera *c*); a quelli per posti di direttore didattico delle scuole elementari in lingua tedesca sono ammessi anche gli insegnanti appartenenti al ruolo di cui alla lettera *d*).

Gli aspiranti ad un posto non di ruolo di cui alle lettere *a*) e *c*) del primo comma, che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio in un istituto di lingua diversa da quella in cui dovranno svolgere la loro attività, oppure in un istituto delle località ladine, debbono superare un esame consistente in prove scritte ed orali sulla conoscenza della lingua e letteratura italiana e della relativa didattica, in conformità dei programmi vigenti per il conseguimento dei diplomi di abilitazione rilasciati da istituti magistrali con lingua di insegnamento italiana.

Gli aspiranti ad un posto non di ruolo di cui alle lettere *b*) e *d*) del primo comma, che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio in un istituto di lingua diversa da quella in cui dovranno svolgere la loro attività, oppure in un istituto delle località ladine, debbono superare un esame consistente in prove scritte ed orali sulla conoscenza della lingua e letteratura tedesca e della relativa didattica, in conformità dei programmi vigenti per il conseguimento dei diplomi di abilitazione rilasciati da istituti magistrali con lingua di insegnamento tedesca.

Gli esami di cui ai precedenti due commi si svolgono davanti ad apposita commissione nominata rispettivamente dal sovrintendente scolastico e dal competente intendente scolastico.

Gli aspiranti ad un posto non di ruolo di cui alla lettera *e*) del primo comma debbono dimostrare di conoscere le lingue italiana, tedesca e ladina mediante esame da svolgersi innanzi ad apposita commissione nominata dall'intendente delle predette scuole.

I programmi di esame dei concorsi a posti di ruolo nelle scuole elementari delle località ladine debbono assicurare l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina.

Art. 14.

Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relative all'insegnamento della seconda lingua nelle scuole della provincia di Bolzano sono istituiti due posti di ispettore tecnico periferico di cui uno per il settore dell'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana e l'altro per il settore dell'insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari e secondarie in lingua tedesca.

I predetti ispettori tecnici sono assegnati rispettivamente presso la sovrintendenza scolastica e presso la intendenza scolastica delle scuole di lingua tedesca.

Ai concorsi per l'accesso ai posti di cui al primo comma sono ammessi, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente i docenti di seconda lingua tedesca nonché i direttori didattici e i presidi delle scuole in lingua tedesca ovvero i docenti di seconda lingua italiana nonché i direttori didattici e i presidi delle scuole in lingua italiana.

Art. 15.

In relazione al particolare ordinamento scolastico della provincia di Bolzano, la funzione ispettiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è svolta distintamente per la scuola in lingua italiana, per quella in lingua tedesca e per quella delle località ladine in relazione all'esigenza di assicurare l'approfondimento della complessiva problematica di ciascuna delle scuole suindicate.

A tal fine, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono assegnati i seguenti posti di ispettore tecnico periferico:

a) per la scuola in lingua italiana:
un posto per la scuola elementare;
un posto per la scuola secondaria;

b) per la scuola in lingua tedesca:
due posti per la scuola elementare;
tre posti per la scuola secondaria;

c) per la scuola delle località ladine: un posto per la scuola elementare.

Gli ispettori tecnici periferici sono assegnati rispettivamente presso la sovrintendenza scolastica, l'intendenza scolastica delle scuole in lingua tedesca e l'intendenza scolastica delle scuole delle località ladine.

I posti di cui al precedente secondo comma relativi alla scuola secondaria sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con la provincia, per i settori d'insegnamento previsti dal secondo comma del citato art. 119, assicurando, comunque, un posto al settore dell'insegnamento linguistico-espressivo.

Ai concorsi relativi ai posti di cui al precedente secondo comma è ammesso il personale direttivo e docente della rispettiva scuola in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Per le esigenze relative alla scuola secondaria, il sovrintendente e gli intendenti scolastici possono conferire incarichi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, anche per l'approfondimento di problematiche inerenti a particolari settori d'insegnamento. Il sovrintendente può altresì avvalersi degli ispettori tecnico-periferici operanti in provincia di Trento. L'in-

tendente per le scuole delle località ladine parimenti può avvalersi dell'ispettore riservato alla scuola secondaria in lingua italiana e degli ispettori operanti in provincia di Trento, quando trattasi di insegnamenti impartiti in lingua italiana, nonché degli ispettori riservati alla scuola secondaria in lingua tedesca per gli insegnamenti impartiti nella lingua stessa.

Art. 16.

Per il personale direttivo e docente della scuole secondarie in lingua tedesca e delle scuole secondarie delle località ladine della provincia di Bolzano sono previsti appositi ruoli.

Art. 17.

I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di maturità nelle scuole secondarie in lingua italiana e in lingua tedesca devono essere di norma della stessa lingua materna degli alunni, ad eccezione degli insegnanti di seconda lingua.

I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di maturità nelle scuole secondarie delle località ladine devono avere adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Art. 18.

Il Ministero della pubblica istruzione e la provincia organizzano d'intesa corsi di aggiornamento per il personale docente in servizio nelle scuole elementari e secondarie della provincia di Bolzano.

Per soddisfare esigenze di aggiornamento della lingua di insegnamento tedesca il Ministero della pubblica istruzione e la provincia provvedono d'intesa all'aggiornamento del personale della scuola, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, anche mediante la partecipazione del predetto personale ad iniziative di istituzioni pubbliche dei Paesi dell'area culturale di lingua tedesca, che siano ritenute rispondenti all'ordinamento scolastico della provincia di Bolzano.

Art. 19.

Su richiesta della provincia è disposto il comando di personale ispettivo, direttivo e docente statale in servizio nella provincia di Bolzano, secondo le forme previste dagli articoli 56 e 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sostituiti dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 20.

A richiesta della provincia di Bolzano, personale appartenente ai ruoli organici delle scuole materne statali può essere comandato, con il proprio consenso, a disposizione della provincia stessa con gli assegni a carico del rispettivo bilancio.

I posti di organico delle scuole materne statali occupati dal personale collocato a disposizione della provincia ai sensi del precedente comma non sono conferibili ad altri titolari per la durata di tre anni scolastici. Trascorso tale periodo ai posti medesimi possono essere destinati, per nomina o trasferimento, altri titolari, ma altrettanti posti dovranno essere lasciati vacanti nei rispettivi organici.

Art. 21.

Il sovrintendente scolastico è scelto fra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica che rivestono la qualifica di dirigente superiore ed abbiano piena conoscenza della lingua tedesca.

Limitatamente ai periodi di vacanza durante i quali non sia possibile provvedere alla nomina ai sensi del precedente comma, le funzioni di sovrintendente possono essere affidate per incarico a personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea.

Qualora il trattamento economico in godimento sia inferiore a quello iniziale spettante al dirigente superiore, la differenza è corrisposta all'incaricato, per tutto il periodo in cui esercita le relative funzioni, a titolo di assegno personale. Il servizio prestato in qualità di sovrintendente scolastico si considera a tutti gli effetti, compresi quelli della partecipazione a concorsi, quale servizio prestato nel ruolo di appartenenza.

Alla nomina o all'incarico si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, la quale si pronuncia entro sessanta giorni dalla data della richiesta.

Art. 22.

Il sovrintendente scolastico esercita relativamente alle scuole materne, agli istituti e scuole d'istruzione elementare e secondaria e alle scuole popolari, in lingua italiana, le stesse attribuzioni che a norma delle vigenti disposizioni spettano ai provveditori agli studi.

Nei confronti del personale statale di ruolo e non di ruolo delle predette scuole, compreso il personale addetto all'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole elementari in lingua italiana, il sovrintendente esercita le stesse attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi.

I ricorsi proposti dal personale statale di cui al precedente comma avverso provvedimenti non definitivi adottati dal sovrintendente sono decisi dal Ministro della pubblica istruzione in conformità delle disposizioni vigenti.

In materia di incarichi e supplenze di insegnamento restano ferme le attribuzioni degli organi collegiali competenti.

Il sovrintendente esercita, altresì, la vigilanza sulle scuole materne, elementari, secondarie e popolari in lingua tedesca e su quelle delle località ladine della provincia di Bolzano.

Il potere di vigilanza di cui al precedente comma concerne tra l'altro il controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti e sull'attività didattica ed amministrativa delle scuole medesime e comporta la facoltà di disporre a tal fine anche ispezioni, salvo a riferire all'autorità competente sulle inadempienze o irregolarità.

Dal potere di vigilanza del sovrintendente restano tuttavia esclusi il potere di annullamento e quello di direttiva.

Art. 23.

L'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole in lingua tedesca è nominato con deliberazione della giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

Il parere di cui al precedente comma è comunicato alla provincia entro sessanta giorni dalla data della richiesta.

Agli effetti dell'inclusione nella terna prevista dal primo comma la scelta deve cadere fra il personale della carriera direttiva dell'amministrazione provinciale e il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole in lingua tedesca.

Art. 24.

L'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole delle località ladine è nominato dal Ministero della pubblica istruzione su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.

Per l'inclusione nella terna la scelta deve cadere fra il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole delle località ladine.

All'atto del conferimento delle funzioni di intendente il prescelto è collocato, con il proprio consenso, in posizione di fuori ruolo conservando l'intero trattamento economico in godimento, comprese eventuali indennità, e titolo al successivo sviluppo di carriera nel ruolo di appartenenza.

Qualora il trattamento economico in godimento sia inferiore a quello iniziale spettante al dirigente superiore, la differenza è corrisposta all'intendente, per tutto il periodo in cui esercita le relative funzioni, a titolo di assegno personale. Il servizio prestato in qualità di intendente scolastico si considera a tutti gli effetti, compresi quelli della partecipazione a concorsi, quale servizio prestato nel ruolo di appartenenza.

Art. 25.

Nell'ambito della rispettiva circoscrizione, l'intendente per le scuole in lingua tedesca e l'intendente per le scuole delle località ladine esercitano, relativamente alle scuole materne, agli istituti e scuole d'istruzione elementare e secondaria e alle scuole popolari, le stesse attribuzioni che, a norma delle vigenti disposizioni, spettano ai provveditori agli studi.

Nei confronti del personale statale, di ruolo e non di ruolo, delle scuole di rispettiva competenza, gli intendenti esercitano le stesse attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi. L'intendente per le scuole in lingua tedesca esercita, inoltre, le predette attribuzioni nei confronti del personale statale addetto all'insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca.

I ricorsi proposti dal personale statale avverso i provvedimenti non definitivi adottati dagli intendenti sono decisi dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del sovrintendente scolastico, ai sensi delle disposizioni vigenti.

In materia di incarichi e supplenze di insegnamento restano ferme le attribuzioni degli organi collegiali competenti.

Art. 26.

In provincia di Bolzano i consigli di disciplina del personale docente della scuola elementare e della scuola media sono costituiti distintamente per la scuola in lingua italiana, per quella in lingua tedesca e per quella delle località ladine.

Art. 27.

La provincia adotta i provvedimenti di cui agli articoli 3, commi terzo e quinto, e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, previa intesa con il Ministro della pubblica istruzione e fatti salvi i provvedimenti di competenza dello Stato concernenti l'utilizzazione del personale docente.

Art. 28.

Nell'esercizio delle proprie competenze nella materia disciplinata dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, la provincia istituisce uno o più istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, in relazione al particolare ordinamento scolastico vigente nella provincia stessa.

Per l'utilizzazione di personale della scuola negli istituti di cui al comma precedente, lo Stato provvede ai sensi dell'art. 16, commi secondo, terzo, quinto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, per un numero di unità di comando da stabilire d'intesa con la provincia ai sensi del precedente art. 4.

Art. 29.

Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, si applicano anche ai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti in provincia di Bolzano che abbiano conseguito nei Paesi dell'area culturale tedesca un titolo finale di studio in scuole corrispondenti a istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado non esistenti in provincia di Bolzano tra quelli con insegnamento in lingua tedesca.

La provincia, ai sensi del precedente art. 9, può adeguare le prove integrative e i programmi d'esame previsti dall'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, nonché le modalità di svolgimento delle prove stesse, al particolare ordinamento delle scuole con insegnamento in lingua tedesca.

Le competenze spettanti ai sensi del citato art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, al provveditore agli studi sono esercitate dall'intendente per la scuola in lingua tedesca.

Art. 30.

Su richiesta della provincia, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dichiara la equipollenza dei titoli rilasciati all'estero per la specializzazione all'insegnamento nelle scuole aventi particolari finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ivi comprese le scuole per non vedenti e sordomuti funzionanti nella provincia di Bolzano.

Art. 31.

Nell'assegnazione dei posti di personale direttivo delle scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano hanno precedenza i candidati vincitori del concorso che abbiano sostenuto positivamente nel concorso stesso una prova relativa all'ordinamento giuridico-amministrativo locale, con particolare riguardo all'ordinamento scolastico.

Art. 32.

I provvedimenti relativi al personale insegnante previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono adottati dai com-

petenti organi dello Stato, salva ulteriore autorizzazione della provincia riferita alla compatibilità di ciascuna iniziativa con le generali esigenze del servizio.

Art. 33.

Il personale direttivo e docente delle scuole elementari e secondarie della provincia di Bolzano può chiedere il trasferimento nell'ambito o fuori della provincia, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il personale docente appartenente ai ruoli di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente art. 13 può chiedere il trasferimento, rispettivamente nei ruoli previsti dalle lettere *a*) e *b*) dello stesso art. 13, dopo una permanenza di quattro anni nel ruolo di appartenenza e nel limite del 30% del numero complessivo dei docenti di ruolo di seconda lingua in ciascuno dei due ruoli.

Il personale docente di cui al precedente comma, qualora ottenga il trasferimento in altra provincia, non può chiedere di essere trasferito nei ruoli di cui alle lettere *a*) o *b*) del citato art. 13, se non sia trascorso lo stesso periodo di quattro anni dalla nomina rispettivamente nel ruolo di cui alle lettere *c*) o *d*).

Il personale docente di seconda lingua, italiana o tedesca, delle scuole secondarie può chiedere il trasferimento nelle cattedre di materie letterarie delle corrispondenti scuole rispettivamente in lingua italiana o in lingua tedesca, purché in possesso della prescritta abilitazione, dopo una permanenza di quattro anni nel ruolo di appartenenza e nel limite del 30 per cento del numero complessivo dei docenti di ruolo delle rispettive cattedre di seconda lingua.

Il personale direttivo e docente delle scuole elementari e secondarie di altra provincia può chiedere il trasferimento nelle scuole della provincia di Bolzano, secondo le disposizioni vigenti in materia; per i trasferimenti nei posti direttivi o d'insegnamento in lingua tedesca delle scuole elementari è richiesto il superamento delle prove d'esame di cui all'art. 13, comma ottavo, del presente decreto, qualora l'interessato abbia conseguito il titolo di studio per l'accesso al ruolo del personale docente in un istituto in lingua italiana; per i trasferimenti nei posti di insegnamento relativi al ruolo di cui alla lettera *e*) dell'art. 13 del presente decreto è richiesto il superamento delle prove d'esame di cui al medesimo art. 13, comma decimo; per i trasferimenti nei posti direttivi e nelle cattedre in lingua tedesca della scuole secondarie è richiesto il possesso, per il personale direttivo, dell'abilitazione all'insegnamento, conseguita in lingua tedesca, per una delle discipline impartite nel tipo di scuola di titolarità, e, per il personale docente, della abilitazione all'insegnamento, conseguita in lingua tedesca, relativa alla cattedra di titolarità.

I trasferimenti previsti nel presente articolo avvengono nel rispetto del principio di cui all'art. 19, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle disposizioni contenute nel presente decreto, che prevedono il possesso di particolari requisiti per l'accesso ai ruoli.

Art. 34.

Le cattedre di seconda lingua tedesca, nelle scuole secondarie in lingua italiana, sono coperte mediante concorsi riservati ai sensi dell'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a docenti di madre lingua tedesca, da indire per la copertura, prima, delle cattedre vacanti e assegnate a personale non di ruolo e, poi, gradualmente, su richiesta della provincia, delle cattedre sulle quali presta servizio personale di ruolo di madre lingua italiana.

Le cattedre vengono assegnate ai vincitori dei predetti concorsi a partire da quelle coperte dai docenti con minore anzianità di ruolo, i quali passano d'ufficio, nella sede richiesta, anche senza il possesso della specifica abilitazione ed eventualmente in soprannumero, all'insegnamento di materie letterarie rispettivamente nella scuola media o negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana, in relazione al grado di scuola di appartenenza. I docenti, che si trovino in soprannumero, sono utilizzati nella sede richiesta secondo le vigenti disposizioni.

Art. 35.

In provincia di Bolzano l'insegnamento della religione, secondo le consolidate tradizioni locali, è compreso nella programmazione educativa della scuola definita nel rispetto delle competenze della provincia ed è impartito, sia nella scuola elementare che in quella secondaria, da appositi docenti che siano sacerdoti oppure religiosi oppure laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, nominati dall'autorità scolastica competente d'intesa con l'ordinario stesso.

L'insegnamento di cui al comma precedente è impartito — salva la rinuncia che, nell'esercizio della propria libertà di coscienza, venga manifestata dall'interessato — per il numero di ore previsto dall'ordinamento scolastico e comunque per non meno di un'ora settimanale; nella scuola dell'obbligo possono essere stabilite fino a due ore settimanali.

A ciascun docente è assegnato un numero di ore settimanali non superiore a 18 nella scuola elementare e a 15 nella scuola secondaria. Le predette ore settimanali costituiscono posto orario ai fini dell'intero trattamento economico spettante.

Art. 36.

L'art. 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche agli insegnamenti di religione nelle scuole elementari della provincia di Bolzano, in possesso dei requisiti ivi previsti, con riferimento al livello retributivo attribuito al personale docente appartenente a detto ordine di scuole.

Art. 37.

Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relative all'insegnamento religioso nelle scuole della provincia di Bolzano, il sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana e gli intendenti scolastici per le scuole in lingua tedesca e per quelle delle località ladine conferiscono incarichi ispettivi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 119 dello stesso decreto, ad uno degli insegnanti di religione in servizio nelle predette rispettive scuole, il quale sia ritenuto idoneo dall'ordinario diocesano anche per le suddette funzioni.

Art. 38.

Il ruolo istituito con l'art. 5 del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, integrato dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio

1947, n. 555, è trasformato in ruolo ad esaurimento. I relativi posti sono soppressi con la cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio dei docenti ad essi assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39.

Il termine di tre anni per la validità del colloquio relativo all'accertamento della conoscenza della lingua italiana o della lingua tedesca fissato nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, è prorogato di altri tre anni, anche ai fini dell'accesso al ruolo.

Art. 40.

Sino a quando non saranno istituiti con legge provinciale gli uffici scolastici coi relativi organici del personale e non saranno nominati il sovrintendente e gli intendenti scolastici, la provincia di Bolzano si avvale del locale provveditorato agli studi.

Relativamente al periodo di cui al precedente comma, la provincia rimborsa allo Stato le spese sostenute per il trattamento economico del personale in servizio presso il provveditorato agli studi.

Entro sessanta giorni dalla formazione delle terne di cui ai precedenti articoli 23 e 24 e dalla costituzione degli uffici, secondo la legge provinciale, sono nominati il sovrintendente scolastico e gli intendenti scolastici.

Allo scadere del termine di cui al precedente comma, il provveditorato agli studi di Bolzano è soppresso e il sovrintendente e gli intendenti vengono immessi nelle loro funzioni.

Art. 41.

Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche che, alla data d'entrata in vigore della legge provinciale che istituisce gli uffici scolastici con i relativi organici, trovasi alle dipendenze dello Stato presso i suddetti uffici o scuole, passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi degli uffici o delle scuole corrispondenti alla propria lingua materna, alla data prevista per l'inizio del funzionamento degli uffici scolastici della provincia, sempre che non abbia chiesto, nel termine stabilito dalla predetta legge provinciale, di rimanere alle dipendenze dello Stato.

Il personale che passa alle dipendenze della provincia conserva, ad ogni effetto, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite, al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza e titolo a successivo sviluppo di carriera secondo l'ordinamento del personale dipendente dalla provincia stessa il quale esercita funzioni di corrispondente livello.

L'assegnazione ad uffici o scuole di altra provincia del personale che chiede di rimanere alle dipendenze dello Stato viene disposta anche in soprannumero. In relazione alle unità di personale che ai sensi del precedente primo comma passi alle dipendenze della provincia vengono soppressi altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza.

Gli insegnanti elementari addetti ad attività amministrative presso il provveditorato agli studi, gli ispettorati scolastici o le direzioni didattiche ai sensi della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, possono chiedere, entro il termine stabilito dalla legge provinciale di cui al primo comma del presente articolo, di essere restituiti all'insegnamento e assegnati, a domanda, anche in soprannumero, alle scuole del comune nel quale prestano servizio.

Art. 42.

Le sezioni di scuola materna statale derivate dalla trasformazione ai sensi dell'art. 22 della legge 18 marzo 1968, n. 444, dei giardini di infanzia annessi agli istituti magistrali statali della provincia di Bolzano cessano di dipendere dallo Stato.

Il personale insegnante in servizio nelle sezioni di cui al primo comma può essere collocato a disposizione della provincia di Bolzano a norma del precedente art. 20 e ha facoltà di chiedere il passaggio nel ruolo provinciale.

Qualora intenda conservare il rapporto d'impiego con lo Stato, il personale insegnante ed assistente di ruolo e non di ruolo, in servizio nelle sezioni di cui al primo comma, deve chiedere di essere sistemato nelle scuole materne statali di altre province. La sistemazione in scuole materne statali di altre province è disposta anche in soprannumero fino a quando non si rendano disponibili i relativi posti, ai quali il predetto personale è assegnato con precedenza rispetto ad ogni altro aspirante.

Art. 43.

Il ruolo speciale per l'insegnamento della seconda lingua, istituito ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, è soppresso.

Gli insegnanti elementari che, alla data di pubblicazione del presente decreto, appartengono al ruolo di cui al precedente comma, sono iscritti d'ufficio, anche in soprannumero, nei ruoli previsti dalle lettere *c*) e *d*) dell'art. 13 del presente decreto, in relazione alla appartenenza al gruppo linguistico.

I posti del ruolo di cui alla lettera *d*) dell'art. 13 vengono messi a concorso ogni due anni nella misura di una aliquota del 10% del numero complessivo dei posti disponibili.

In concomitanza con detti concorsi, un ulteriore 5% dei posti disponibili del ruolo di cui alla lettera *d*) dell'art. 13 viene coperto mediante assegnazione di maestri di ruolo di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo, i quali superino davanti ad apposita commissione un colloquio per l'accertamento della conoscenza della didattica per l'insegnamento della seconda lingua.

Per l'insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari in lingua italiana della provincia di Bolzano, in attesa della copertura dei posti del relativo ruolo con le modalità indicate nei due precedenti commi, sono utilizzati gli insegnanti di lingua materna italiana che abbiano già insegnato la seconda lingua nelle predette scuole elementari in lingua italiana.

I vincitori dei concorsi di cui al terzo comma ed i maestri di cui al quarto comma sono assegnati alle sedi nelle quali si trovano a prestare servizio i maestri di lingua materna italiana con un minor numero di anni di insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari in lingua italiana.

Art. 44.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale indicati nell'art. 1 del presente decreto continuano ad esercitare le proprie attribuzioni.

Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo in provincia di Bolzano, ed addetto alle attività che cessano, sarà trasferito, previo consenso, alla provincia di Bolzano, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture delle suddette sedi periferiche di tali enti saranno trasferiti al patrimonio della provincia di Bolzano.

I provvedimenti relativi alla liquidazione e al trasferimento alla provincia del patrimonio degli enti di cui sopra, nonché il trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la provincia di Bolzano, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

Art. 45.

Alla data d'inizio del funzionamento degli uffici scolastici, la provincia di Bolzano succede nei diritti ed obblighi inerenti ai beni mobili di proprietà dello Stato nel provveditorato agli studi e nelle scuole della provincia di Bolzano.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero della pubblica istruzione e dalla amministrazione provinciale.

Entro il termine di cui al primo comma, gli atti di archivio e i documenti del soppresso provveditorato agli studi sono ripartiti, in rapporto alla rispettiva competenza, tra i tre uffici scolastici della provincia di Bolzano.

La consegna degli atti e documenti di cui al precedente comma avviene mediante elenchi descrittivi nei quali sono distinti gli atti relativi alle scuole e quelli concernenti il personale statale.

Art. 46.

La definizione dei provvedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di trasferimento alla provincia di Bolzano delle funzioni amministrative contemplate dal presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle suddette province, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi anteriori al detto trasferimento.

Resta, altresì, sino alla data del 31 dicembre 1973, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Art. 47.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, alla provincia di Bolzano, gli atti degli uffici centrali concernenti le funzioni trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente art. 46 e per quelli relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni.

Art. 48.

Nel rispetto dei princìpi stabiliti dallo statuto, le disposizioni del presente decreto, concernenti lo stato giuridico del personale statale ispettivo, direttivo e docente, vanno coordinate con le successive leggi dello Stato.

Art. 49.

Restano ferme le vigenti disposizioni compatibili con quelle del presente decreto.

Art. 50.

Per gli oneri a carico del bilancio dello Stato, derivanti dalla applicazione del presente decreto, si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
FANFANI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 febbraio 1983.

Proroga al 31 dicembre 1984 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche del termine previsto per l'ammissione dei benefici disposti dal decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 convertito con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976;

Visto, in particolare, l'art. 2-*bis* della legge sopracitata, il quale dispone che il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al

citato decreto-legge n. 227, fissato al 30 giugno 1977, può essere prorogato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il proprio decreto n. 178782/38-A del 22 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1977, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 44, con il quale il suddetto termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini del l'ammissione ai benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, fissato al 30 giugno 1977, è stato prorogato al 31 dicembre 1977 per le imprese industriali ed al 31 dicembre 1978 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche;

Visto l'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, con il quale i predetti termini sono stati ricondotti al 30 giugno 1978, salvo ulteriori proroghe da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il proprio decreto n. 723205/38-A dell'11 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1979, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 15, con il quale il citato termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, già prorogato al 30 giugno 1979 per le imprese industriali ed al 31 dicembre 1979 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche con proprio precedente decreto n. 227566/38-A del 20 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1978, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 271, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979 per le imprese industriali ed al 31 dicembre 1981 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche;

Visto il proprio decreto n. 724959/38-A del 27 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1979, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 345, con il quale è stata disposta la concessione di finanziamenti suppletivi a quelle aziende che, nel corso delle opere di ricostruzione, abbiano sostenuto una maggiore spesa in relazione all'aumento dei costi riscontrati negli originali progetti d'investimento;

Visto il proprio decreto n. 520161/38-A del 26 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1980, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 56, con il quale il suddetto termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 1980 per le sole imprese industriali;

Visto il proprio decreto n. 273991/38-A del 5 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1982, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 391, con il quale il ripetuto termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini della ammissione ai benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1982 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche;

Vista la lettera del 21 dicembre 1982, con la quale la regione Friuli-Venezia Giulia ha trasmesso la delibera della propria giunta regionale del 21 dicembre 1982 con cui si propone la proroga al 31 dicembre 1984 del termine di presentazione delle domande di finanziamento da parte delle imprese artigiane, commerciali e turistiche, in relazione al perdurante disagio in cui versano tuttora le citate categorie economiche delle zone terremotate;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, già prorogato al 31 dicembre 1982 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche, viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1984 per dette imprese.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1983
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 317

(2045)

DECRETO 18 marzo 1983.

Abilitazione del Mediocredito regionale della Calabria a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 18 gennaio 1983 con la quale il Mediocredito regionale della Calabria ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti del'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, il Mediocredito regionale della Calabria è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto delle disposizioni statutarie e legislative che regolamentano l'attività dello stesso Mediocredito regionale della Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1983

Il Ministro: GORIA

(2003)

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 22 febbraio 1983.

Modificazione al decreto ministeriale 30 giugno 1982 sulle norme di attuazione degli interventi industriali a favore delle zone terremotate.

IL MINISTRO DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 21 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

Visto l'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, in legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la designazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 1982, e successive conferme;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1982 con il quale si disciplinano le modalità e procedure di cui al citato art. 21, ed in particolare l'art. 3, con cui si disciplinano le modalità di erogazione dei contributi provvisori per la ricostruzione, riparazione e adeguamento funzionale degli impianti industriali danneggiati dal sisma;

Visto il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed avvalendosi dei poteri ivi conferiti;

Considerato che a fronte delle disponibilità finanziarie globalmente attribuite per le finalità dell'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e rimaste a tutt'oggi invariate le domande di contributo hanno invece registrato un incremento di dimensione non prevedibile, soprattutto negli ultimi giorni precedenti la scadenza dei termini, fino a giungere a richieste ragguagliate ad investimenti globali superiori a 2.500 miliardi;

Considerato pertanto che lo stanziamento è diventato largamente insufficiente a coprire — anche a causa delle limitazioni di cassa — le immediate necessità di erogazione perfino del contributo provvisorio, pur nella limitata quantificazione derivante dall'applicazione dei criteri prudenziali di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 30 giugno 1982;

Ritenuta la necessità di dare a tutte le imprese danneggiate almeno la liquidità sufficiente ad avviare gli investimenti programmati, senza pregiudicare in una fase di limitate risorse il globale processo di ricostruzione e sviluppo del settore industriale delle zone terremotate;

Decreta:

Il contributo provvisorio di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 30 giugno 1982 può essere concesso in misura ridotta e/o frazionato in più ratei in modo che risulti compatibile con le disponibilità finanziarie globali.

Roma, addì 22 febbraio 1983

Il Ministro: SIGNORILE

(2023)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1983) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 30 marzo 1983).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Fiscalizzazione degli oneri sociali

[1] In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i diversi settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali:

a) è differito a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 novembre 1983 il termine previsto nell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 881;

b) è ridotto di due punti per i contributi relativi all'intero numero delle giornate di lavoro svolte dagli operai e retribuite per l'anno 1983, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, l'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura.

[2] Per l'elaborazione di proposte organiche per la disciplina della materia, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è istituita una commissione tecnica composta da funzionari dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici e da persone estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di dodici unità, *di cui non più di sei estranee alla pubblica amministrazione scelte fra esperti in materie economiche, giuridiche, previ-*

denziali, statistiche, attuariali e di tecnica e contabilità aziendale designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli imprenditori e dei sindacati.

[3] *La commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato, coadiuvato da apposita segreteria. Essa conclude i suoi lavori presentando le proposte entro il termine di tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

Art. 2.

Copertura finanziaria della fiscalizzazione degli oneri sociali

[1] All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto-legge nell'anno 1983, valutato in complessive lire 7.900 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 527 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario;

b) quanto a lire 662 miliardi con le maggiori entrate recate dai decreti-legge 22 dicembre 1982, n. 925, 12 gennaio 1983, n. 7, concernenti modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, e 10 gennaio 1983, n. 4, relativo al nuovo regime fiscale degli apparecchi di accensione;

c) quanto a lire 6.711 miliardi con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, in materia di condono fiscale, dal decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, concernente provvedimenti urgenti in materia fiscale, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, relativo a misure in materia tributaria, e dal decreto-legge 21 gennaio 1983, n. 9, riguardante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

[2] Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Indennità integrativa speciale

[1] A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le variazioni della misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale in attività di servizio sono apportate trimestralmente, con effetto dal 1° febbraio, 1° maggio, 1° agosto e 1° novembre di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertato dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1982, considerato uguale a 100, rispettivamente, per i trimestri novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-luglio e agosto-ottobre, e valutato ai fini dell'indennità di contingenza del settore dell'industria.

[2] Il nuovo sistema di determinazione dei punti di variazione dell'indice del costo della vita, ai fini dell'indennità integrativa speciale, si applica a decorrere dal trimestre 1° novembre 1982-31 gennaio 1983.

[3] Con decorrenza dal 1° febbraio 1983, per ogni punto di variazione in aumento o in diminuzione, riferito al trimestre considerato, l'indennità integrativa speciale è, rispettivamente, maggiorata o ridotta per il personale statale in attività di servizio dell'importo di L. 6.800.

Art. 4.

Perequazione automatica delle pensioni

[1] A decorrere dalla computabilità dell'indice relativo al trimestre novembre 1982-gennaio 1983, il valore unitario di ciascun punto di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, ed all'articolo 3, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, è fissato in L. 5.440 mensili per i punti accertati successivamente al mese di ottobre 1982.

[2] Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, è sostituito dal seguente:

« Il numero dei punti è uguale a quello accertato per i lavoratori con riferimento ai periodi indicati nel secondo comma ».

[3] L'ammontare del valore unitario del punto di cui al precedente primo comma, si applica per la determinazione delle variazioni dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, spettanti ai titolari di pensioni o assegni indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Art. 5.

Maggiorazione degli assegni familiari

[1] I soggetti che per legge corrispondono gli assegni familiari provvedono immediatamente ad avviare gli occorrenti adempimenti al fine di assicurare la puntuale erogazione della maggiorazione degli assegni familiari di cui al comma successivo.

[2] A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1983, ai lavoratori dipendenti è corrisposta *con le modalità previste dal testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica* 30 *maggio* 1955, *n.* 797, *e successive modificazioni ed integrazioni,* una maggiorazione degli assegni familiari esclusivamente per i figli ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, a carico di età inferiore ai 18 anni compiuti, in misura modulata in relazione al reddito familiare ed al numero degli stessi figli ed equiparati minori secondo la tabella allegata al presente decreto.

[3] La maggiorazione di cui al comma precedente è corrisposta anche ai lavoratori che fruiscono delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente e ai lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi che fruiscano delle maggiorazioni previste per carichi familiari.

[4] La stessa maggiorazione spetta altresì ai titolari delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonché ai titolari di pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale ob-

bligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero.

[5] Con effetto dal 1° luglio 1983, e con l'osservanza delle condizioni e delle misure previste dal precedente secondo comma, la maggiorazione è corrisposta al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza nonché ai dipendenti e pensionati degli enti pubblici, anche non territoriali, aventi titolo alle quote di aggiunta di famiglia secondo la stessa disciplina prevista per il personale statale.

[6] La maggiorazione di cui ai commi precedenti non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 6.

Determinazione del reddito per la maggiorazione degli assegni familiari

[1] Il reddito familiare di cui al precedente articolo 5 è costituito dal reddito complessivo, conseguito dai coniugi e dai figli minori ed equiparati a carico *nonché dai figli maggiorenni conviventi* assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di imposta dell'anno immediatamente precedente al periodo di paga in corso al 1° luglio di ciascun anno. La determinazione reddituale di cui sopra ha valore per le erogazioni corrisposte fino al 30 giugno dell'anno successivo.

[2] La maggiorazione non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione e da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, assoggettabili all'IRPEF, è inferiore al settanta per cento del predetto reddito familiare complessivo.

[3] Per l'accertamento del reddito familiare di cui al precedente primo comma, gli interessati sono tenuti a produrre annualmente la dichiarazione prevista dallo articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

[4] Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano l'erogazione degli assegni familiari e degli altri trattamenti di famiglia.

Art. 7.

Copertura finanziaria per la maggiorazione degli assegni familiari

[1] L'onere recato dalle disposizioni di cui all'articolo 5 è valutato in lire 1.300 miliardi in ragione d'anno.

[2] Per l'anno 1983 l'onere, valutato in lire 650 miliardi, è iscritto in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro da cui saranno prelevati, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi da assegnare alle amministrazioni dello Stato, alle aziende ed amministrazioni autonome, alla Cassa unica assegni familiari gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale *ed alle altre gestioni assicurative gestite dall'Istituto medesimo* e alle casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, a fronte delle maggiori occorrenze dalle stesse sostenute per l'applicazione del citato articolo 5.

[3] All'onere predetto si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, in materia di condono fiscale.

[4] Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[5] Per gli enti del settore pubblico di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'onere relativo è posto a carico dei rispettivi bilanci e resta assorbito nelle minori spese che gli stessi registreranno per le intervenute nuove modalità di determinazione della indennità integrativa speciale.

Art. 8.

Disposizioni speciali per i giovani Chiamate nominative

[1] Ai fini dell'urgente sostegno all'occupazione giovanile e dell'inserimento dei giovani in attività produttive qualificate, i datori di lavoro possono avanzare richieste nominative per l'assunzione di lavoratori, di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, *con contratto di lavoro a termine avente finalità formative, di durata non superiore a dodici mesi.*

[2] *All'atto della presentazione delle richieste di cui al primo comma i datori di lavoro sono tenuti a specificare il programma formativo sul lavoro, le sue modalità di svolgimento ed il tipo di qualificazione perseguito. Al termine del rapporto i datori di lavoro attestano sul libretto di lavoro l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore.*

[3] *Il rapporto di cui al primo comma può essere convertito a tempo indeterminato nel corso del suo svolgimento o al termine di esso ed il lavoratore deve essere adibito ad attività corrispondenti alla formazione conseguita.*

[4] *I giovani non assunti in corso di contratto dal datore di lavoro presso il quale hanno svolto l'attività di cui al primo comma possono, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa, per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita.*

[5] La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto *da parte di datori di lavoro che nello stesso periodo non provvedano a riduzioni di personale ovvero a sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.*

[6] Per il medesimo periodo i datori di lavoro, per una quota pari alla metà del totale dei lavoratori *da assumere a tempo indeterminato* per i quali è prescritta la richiesta numerica, possono inoltrare richiesta nominativa; *la quota anzidetta, nei territori della Campania e della Basilicata, può essere maggiorata dalle commissioni regionali dell'impiego per le ipotesi e con le procedure di cui all'articolo* 1-bis, *secondo e terzo comma, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981, n. 140. La ripartizione deve avvenire nell'ambito di ogni gruppo di richieste; nel caso di richieste sin-*

gole o dispari ovvero di cessazione del rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta immediatamente successiva.

[7] I lavoratori assunti ai sensi del precedente primo comma sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti.

[8] Resta comunque ferma ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni con richiesta nominativa.

[9] *Al fine di rendere operanti i processi di mobilità interaziendale, le commissioni regionali per l'impiego possono estendere la facoltà di cui al sesto comma alle imprese che assumano lavoratori iscritti in liste di mobilità concordate nella contrattazione collettiva o previste dalle leggi vigenti.*

[10] *Le disposizioni che precedono non si applicano nel territorio del comune di Campione d'Italia.*

Art. 8-*bis*.

Disposizioni per i lavoratori stagionali

[1] *I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.*

[2] *La condizione di cui al comma precedente si applica anche a lavoratori assunti a norma del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, e della legge 26 novembre 1979, n. 598, le cui disposizioni restano in vigore e sono estese a tutti i settori economici.*

Art. 9.

Norme urgenti in materia di assunzioni obbligatorie

[1] Gli obblighi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sono sospesi nei confronti delle imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttive, o soggette ad amministrazione straordinaria, *a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o per le quali sia stata accertata dal CIPI la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 14 agosto 1982, n. 598, e della legge 14 agosto 1982, n. 599,* per la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti e, ove siano in tto interventi della Cassa integrazione guadagni, per la durata della corresponsione dei relativi trattamenti.

[2] *Ove le aziende di cui al comma precedente procedano al licenziamento collettivo di dipendenti, il numero degli invalidi soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio, sottoposti ai procedimenti di licenziamento, non può essere superiore alle percentuali previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.*

Art. 10.

Nuovi trattamenti per i casi di quiescenza anticipata

[1] *Per il personale avente diritto all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che ha presentato domanda di pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dell'indennità stessa da corrispondere in aggiunta alla pensione o assegno è determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio. Qualora siano previste norme con differenti anzianità massime di servizio, la frazione sarà ad esso proporzionata. Resta ferma nei confronti del personale in quiescenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'applicazione dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885.*

[2] *E' fatto, in ogni caso, salvo l'importo di lire* 448.554 *lorde mensili pari all'indennità integrativa speciale spettante per effetto del decreto del Ministro del tesoro in data 22 novembre* 1982.

[3] *La differenza tra l'importo dell'indennità integrativa speciale dovuta, in proporzione all'anzianità di servizio utile ai fini di pensione, al personale cessato dal servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto e l'importo indicato nel comma precedente è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in sede delle successive variazioni trimestrali dell'indennità medesima.*

[4] *Le variazioni dell'indennità integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di riversibilità a favore dei superstiti.*

[5] *Per le pensioni attribuite ai sensi del terzo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza stessa è differita al termine del periodo di tempo pari all'aumento di servizio utile concesso, ai fini del conseguimento dell'anzianità minima, ed in ogni caso non oltre il compimento del cinquantacinquesimo anno di età.*

[6] *Al personale di cui al comma precedente che ha presentato domanda di dimissioni dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con decorrenza a far tempo dalla data stessa, è data facoltà, purché sia ancora in servizio, di chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, la revoca delle dimissioni anche quando sia divenuto efficace il provvedimento di cessazione dal servizio, con conseguente continuità a tutti gli effetti nel rapporto di lavoro.*

[7] *Ai soggetti che fruiscono di pensionamenti anticipati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme sui divieti di cumulo previsti dall'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.*

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDERE IN AGGIUNTA AGLI ASSEGNI FAMILIARI ED ALLE QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER I FIGLI A CARICO DI ETA' INFERIORE A 18 ANNI COMPIUTI.

Reddito familiare annuale assoggettabile all'IRPEF	1 figlio	2 figli	3 figli	4 figli ed oltre
	importo mensile	importo mensile	importo mensile	importo mensile
Fino a 8.000.000	45.000	90.000	135.000	180.000
Da 8.000.001 a 9.000.000	39.000	82.000	127.000	171.000
Da 9.000.001 a 10.000.000	33.000	74.000	119.000	162.000
Da 10.000.001 a 11.000.000	27.000	66.000	111.000	153.000
Da 11.000.001 a 12.000.000	21.000	58.000	103.000	144.000
Da 12.000.001 a 13.000.000	15.000	50.000	95.000	135.000
Da 13.000.001 a 14.000.000		42.000	87.000	126.000
Da 14.000.001 a 15.000.000		34.000	79.000	117.000
Da 15.000.001 a 16.000.000		26.000	71.000	108.000
Da 16.000.001 a 17.000.000		20.000	55.000	99.000
Da 17.000.001 a 18.000.000		15.000	39.000	90.000
Da 18.000.001 a 19.000.000			23.000	81.000
Da 19.000.001 a 20.000.000			15.000	72.000
Da 20.000.001 a 21.000.000				54.000
Da 21.000.001 a 22.000.000				36.000
Da 22.000.001 a 23.000.000				15.000

L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.

(2026)

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983:

Oliva Luigi notaio residente nel comune di Sava, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Bitonto, distretto notarile di Bari, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Facendis Michele notaio residente nel comune di Soriano nel Cimino, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Monopoli, distretto notarile di Bari, con l'anzidetta condizione;

Treccani Franco notaio residente nel comune di Borgo San Giacomo, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Bedizzole, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Piardi Vittoria notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Bovegno, distretto notarile di Brescia, con l'anzidetta condizione;

Broli Alberto notaio residente nel comune di Verolanova, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Breno, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Ambrosini Dario notaio residente nel comune di Bergamo è trasferito nel comune di Quinzano d'Oglio, distretto notarile di Brescia, con l'anzidetta condizione;

Agosta Maria notaio residente nel comune di Santo Stefano Quisquina, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Agira, distretto notarile di Enna, con l'anzidetta condizione;

Salvi Angelo notaio residente nel comune di Boville Ernica, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Anagni, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Rivani Farolfi Filippo Ferdinando notaio residente nel comune di Varese Ligure, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Chiavari, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Rivara Carlo notaio residente nel comune di Borzonasca, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Chiavari, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Risso Luigi Francesco notaio residente nel comune di Varazze, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Genova con l'anzidetta condizione;

Solimena Federico notaio residente nel comune di Rovegno, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Torriglia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Dalla Tana Arturo notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Corniglio, distretto notarile di Parma, con l'anzidetta condizione;

Braga Gian Carlo notaio residente nel comune di Bardi, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Fidenza, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Bocelli Antonio notaio residente nel comune di Salsomaggiore Terme, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Parma con l'anzidetta condizione;

Quaranta Angelo Raffaele notaio residente nel comune di Taranto è trasferito nel comune di Sava, distretto notarile di Taranto, con l'anzidetta condizione.

(2027)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Facoltà di lingue e letterature straniere:

glottologia.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

filosofia teorica.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto amministrativo;

diritto penale.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di ingegneria:

scienza delle costruzioni.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geochimica.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia contemporanea.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2007)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Programma generale di metanizzazione nel Mezzogiorno

Con deliberazione del 22 febbraio 1983 il CIPE ha stabilito quanto segue:

1. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo da parte dei comuni interessati all'attuazione della prima fase del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e fissato al 31 marzo 1983.

Tali domande dovranno essere corredate come indicato nel punto 4.1. della delibera CIPE 27 febbraio 1981, ivi compresa la documentazione relativa alla identificazione dei punti di allacciamento agli adduttori secondari.

Le domande presentate nell'arco di tempo intercorrente fra la precedente scadenza del 30 novembre 1982 e la data della presente delibera si intenderanno presentate in tempo utile a tutti gli effetti di legge.

2. I comuni di Francavilla a Mare, Pescina, Scafa e S. Benedetto dei Marsi, inseriti nella delibera CIPE 27 febbraio 1981 per reti da ampliare, sono da considerare per reti nuove, per la parte di impianti realizzata dopo l'entrata in vigore della legge n. 784/1980; tali reti, quindi, sono ammesse a godere delle agevolazioni di legge con questa qualificazione e nei limiti precisati.

Con deliberazione del 22 febbraio 1983 il CIPE ha fissato alla data del 16 maggio 1983 il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo da parte dei comuni interessati all'attuazione del programma integrativo speciale nelle regioni Basilicata e Campania.

Le domande presentate nell'arco di tempo intercorrente fra la precedente scadenza del 16 dicembre 1982 e la data della presente delibera si intenderanno presentate in tempo utile a tutti gli effetti di legge.

(1957)

Riparto di fondi alle regioni

Con deliberazione del 22 febbraio 1983 il CIPE ha così ripartito la somma di lire 10 miliardi, stanziata per l'esercizio 1982 dall'art. 1, lettera *b*), della legge n. 53/82, per le opere idrauliche e di navigazione interna:

a) *Lire 7,5 miliardi, per opere idrauliche*:

Piemonte	590.850.000
Valle d'Aosta	103.675.000
Lombardia	507.937.500
Veneto	357.112.500
Trento	212.812.500
Bolzano	246.450.000
Friuli-Venezia Giulia	190.987.500
Emilia-Romagna	495.900.000
Liguria	171.675.000
Toscana	629.925.000
Umbria	249.675.000
Marche	271.050.000
Lazio	363.825.000
Abruzzo	332.400.000
Molise	131.887.500
Campania	351.862.500
Basilicata	273.675.000
Puglia	343.387.500
Calabria	396.487.500
Sicilia	596.512.500
Sardegna	676.912.500
Totale	7.500.000.000

b) *Lire 2,5 miliardi, per l'esecuzione di opere di navigazione interna*:

Piemonte	320.000.000
Lombardia	387.000.000
Veneto	833.000.000
Trento	28.000.000
Friuli-Venezia Giulia	28.000.000
Emilia-Romagna	460.000.000
Toscana	125.000.000
Umbria	125.000.000
Lazio	125.000.000
Campania	41.000.000
Sardegna	28.000.000
Totale	2.500.000.000

Alla relativa erogazione provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 febbraio 1983 il CIPE ha così ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la somma di L. 1.001.194.250 per l'esercizio 1982 per le finalità di cui alla legge n. 1208/51:

Regioni e province autonome	Assegnazioni (in lire)
Trento	9.391.146
Bolzano	10.650.654
Valle d'Aosta	13.305.804
Piemonte	43.812.654
Lombardia	66.422.782
Veneto	41.728.515
Friuli-Venezia Giulia	19.472.859
Liguria	22.498.041
Emilia-Romagna	41.978.428
Toscana	37.024.647
Umbria	20.853.704
Marche	26.744.695
Lazio	52.004.968
Abruzzo	45.901.700
Molise	33.498.420
Campania	126.906.781
Puglia	96.800.409
Basilicata	44.266.139
Calabria	71.843.489
Sicilia	119.388.856
Sardegna	56.699.559
Totale	1.001.194.250

Alle erogazioni, in conto esercizio 1982, provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Con deliberazione del 22 febbraio 1983 il CIPE ha assegnato alla regione Marche per le finalità di cui alla legge n. 734/72 la somma di lire 5 miliardi, per l'esercizio 1982.

Alla relativa erogazione provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Con deliberazione del 22 febbraio 1983 il CIPE ha così modificato la precedente delibera dell'8 agosto 1980, limitatamente a quanto concerne il « Settore case per lavoratori » (allegato *C*). per la regione Lazio:

1) sotto la voce « Agglomerato di Latina Scalo », la « S.p.a. Bristol » di Sermoneta (Latina) viene sostituita dalla « Cooperativa edilizia Pestello III »;

2) sotto la voce « Agglomerato di Gaeta-Formia », la « S.p.a. Cavel » di Formia (Latina) viene sostituita dalla « Cooperativa edilizia Sabotino »;

3) sotto la voce « Agglomerato di Mazzocchio », la « S.p.a. Liquigas » viene sostituita dalla « Cooperativa edilizia Urbana ».

(1958)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 141 mod. 243. — Data: 19 aprile 1982. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Milano. — Intestazione: Banco Ambrosiano - Milano. — Titoli del debito pubblico: nominativi 3. — Capitale: L. 3.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1761)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italgel, con sede in Parma e stabilimento in Cornaredo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 gennaio 1982 al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettrochimica Sordon & Francescon con sede legale e stabilimento in Porto Marghera (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 maggio al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Eurital S.r.l. con sede in Pieve Ligure (Genova), è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corà Domenico & Figli con sede e stabilimento in Altavilla Vicentina, frazione Tavernelle (Vicenza), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texing con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 febbraio 1980, al 17 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texing con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 16 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texing con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 15 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim - stabilimento metallurgico di S. Gavino Monreale (Cagliari), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montepolimeri con sede in Milano e unità produttive in Bollate (Milano), Castellanza (Varese), Ferrara, Mantova, Porto Marghera (Venezia), Rho (Milano), Terni, Brindisi e Priolo (Siracusa), compresi uffici di vendita e filiali, è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa industrie tessili in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno, è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa vendite ora Standa S.p.a., sede di Milano e unità e centri di vendita nazionali, è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saffa con sede in Milano e stabilimento in Somaglia (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 agosto 1982 al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Baglietto di Varazze (Savona), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Baglietto di Varazze (Savona), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chatillon con stabilimento e sede a Chatillon, è prolungata al 15 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Murano arte ceramica con sede e stabilimento in Torreglia (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1982 al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Autoelettronic di Ceccano, stabilimento di Ceccano, ufficio e magazzino di Roma, è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adria Effe di S. Giovanni in Marignano (Forlì), è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Vastese olii alimentari di Vasto, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 agosto 1981 al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Vastese olii alimentari di Vasto, è prolungata al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilpa con sede e stabilimento in Palermo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 febbraio 1982 al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fertimont con sede in Milano e unità produttive in Porto Empedocle (Agrigento), Ferrara, Porto Marghera (Venezia), S. Giuseppe di Cairo (Savona), Crotone e Priolo (Siracusa), compresi uffici di vendita e filiali, è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi elettromeccanica sede di Pordenone e stabilimenti di Pordenone-Comina, Oderzo (Treviso) Rovigo e Bologna, è prolungata al 30 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri alto Adriatico con sede in Muggia (Trieste), è prolungata al 6 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri alto Adriatico con sede in Muggia (Trieste), è prolungata all'8 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.A.C. di Lanciano (Chieti), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.A.C. di Lanciano (Chieti), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.A.C. di Lanciano (Chieti), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roberts Italia con sede e stabilimento in Albano Sant'Alessandro (Bergamo), è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Vetreria F.lli Benecchi con sede in Milano e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 settembre 1982 al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1981)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

Criteri generali e metodologie per il rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali, nonché criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei catasti delle stesse acque destinate alla produzione di acqua potabile.

IL COMITATO

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, che ha dato attuazione alla direttiva (CEE) n. 75/440, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

Considerato che, a termini dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 515/1982, questo Comitato deve provvedere alla predisposizione dei criteri generali e delle metodiche per il rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali, nonché dei criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei catasti previsti dallo stesso provvedimento.

Ritenuto che occorre dare attuazione al disposto di cui innanzi;

Visto lo schema dei criteri e delle metodiche in argomento elaborato dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, organo tecnico scientifico di questo Comitato, che ha espresso il proprio parere al riguardo con voto n. 14, emesso nell'adunanza del 22 febbraio 1983;

Delibera:

I criteri generali e le metodologie per il rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali, nonché i criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei catasti di cui all'art. 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, sono quelli contenuti nei capitoli I, II e III dell'allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

La presente delibera ed il relativo allegato saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1983

Il presidente: NICOLAZZI

ALLEGATO

Capitolo I

CRITERI GENERALI PER IL RILEVAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DELLE ACQUE DOLCI SUPERFICIALI DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE.

I criteri generali per il rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile sono quelli riportati negli allegati 1 e 3 della delibera 4 febbraio 1977 di questo Comitato (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 21 febbraio 1977), riguardante i « criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere *b*), *d*) ed *e*), della legge 10 maggio 1976, n. 319 », con particolare riferimento ai sottoindicati punti:

Allegato 1 - Criteri generali e metodologie per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici e per la formazione del catasto degli scarichi.

Cap. I, sottocapitoli: 1) laghi e serbatoi; 2) corsi d'acqua. Non si applicano il penultimo comma del sottocapitolo 1) laghi e serbatoi e l'ultimo comma del sottocapitolo 2) corsi d'acqua.

Allegato 3 - Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di acquedotto.

Punto 2.1.2. Acque superficiali, paragrafi a) laghi e b) corsi d'acqua.

Capitolo II

METODOLOGIE PER IL RILEVAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DELLE ACQUE DOLCI SUPERFICIALI DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE

Le metodologie per il rilevamento delle caratteristiche delle *acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile* sono quelle contenute nell'allegato 1, capitolo II, della citata delibera del 4 febbraio 1977, specialmente per quanto riguarda:

Laghi e serbatoi:
notizie generali;
utilizzazioni prevalenti attuali;
caratteristiche idrologiche.

Corsi d'acqua naturali e artificiali:
notizie generali;
utilizzazioni prevalenti attuali;
caratteristiche idrologiche.

Per quanto riguarda il rilevamento delle « caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche », si devono osservare le seguenti metodologie a seconda che il rilevamento venga effettuato:

A) Nel punto di presa.

B) Nel corpo idrico (o parte di esso) influente sulle caratteristiche dell'acqua nel punto di presa.

A) *Rilevamento nel punto di presa.*

1) *Ubicazione delle stazioni di prelievo dei campioni.*

Le stazioni di campionamento devono essere ubicate in prossimità del punto in cui viene effettuata (o si prevede che sarà effettuata) la derivazione d'acqua da sottoporre a trattamento potabilizzante.

I campioni devono comunque essere rappresentativi della qualità dell'acqua destinata alla potabilizzazione.

2) Frequenze dei campionamenti ed analisi.

I metodi di misura, le frequenze minime annuali dei campionamenti e delle analisi sono quelli stabiliti con decreto del Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515.

3) Parametri.

I parametri da prendere in considerazione sono quelli che, nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 515/82, presentano valori numerici nelle colonne I e/o G ed eventualmente, a scopo conoscitivo, altri parametri che non presentano valori numerici nelle suddette colonne.

4) Classificazione.

Per la classificazione delle acque in una delle categorie A1, A2 ed A3, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 515/82, i valori specificati per ciascun parametro devono essere conformi — nel punto di presa dell'acqua destinata all'uso potabile — nel 95% dei campioni, ai valori limite specificati nella colonna I della categoria di assegnazione. Quando non sia indicato un valore nelle colonne I essi devono essere conformi, nel 90% dei campioni, ai valori specificati nella colonna G della stessa categoria.

Per il rimanente 5% o 10% dei campioni che, secondo i casi, non sono conformi, i valori riscontrati non devono discostarsi in misura superiore al 50% dei valori dai parametri in questione; tale valore di massimo scostamento non si applica alla temperatura, al pH, all'ossigeno disciolto ed ai parametri microbiologici.

Le acque che non corrispondono ai requisiti di cui all'art. 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero 515/82 relativamente ai parametri che presentano valori solo nella colonna G, ma che rispettano i valori I degli altri parametri, sono riportate in un primo elenco speciale, con la annotazione circa la necessità di interventi prioritari, ai sensi dell'art. 7 rel medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 515, atti a migliorarne le caratteristiche qualitative.

Le acque che presentano le caratteristiche di cui al terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 515/82, sono riportate in un secondo elenco speciale, con apposita notazione circa la necessità di intervento prioritario, secondo il richiamato art 7, per il miglioramento delle caratteristiche qualitative inferiori a quelle della cat. A3. Detto secondo elenco ed i relativi aggiornamenti sono comunicati a questo Comitato interministeriale, ai sensi degli articoli 4 e 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 515/82.

B) *Rilevamento nel corpo idrico (o parte di esso).*

1) Ubicazione delle stazioni di prelievo dei campioni.

Il numero delle stazioni è stabilito in funzione dell'entità della parte di corpo idrico da considerare influente sulle caratteristiche dell'acqua nel punto di presa. Le stazioni dovranno in ogni caso essere distribuite in modo da dare un'immagine rappresentativa della qualità dell'acqua.

2) Frequenza dei campionamenti e delle analisi.

I campionamenti per l'analisi dei parametri di cui al successivo punto 3) sono effettuati secondo le modalità previste nell'allegato 1, cap. II, lettere *A*), puno 4.2. e *B*), punto 4.2, della citata delibera 4 febbraio 1977.

3) Parametri.

I parametri da esaminare sono quelli riportati nell'allegato I, cap. II, lettere *A*), punto 4.3. e *B*), punto 4.3., di detta deliberazione, integrati, ove necessario, con altri parametri significativi, qualora ciò sia richiesto dalle particolari condizioni del corpo idrico, tenuto soprattutto conto di possibili fattori di rischio e con la finalità di individuare e controllare eventuali fonti di inquinamento e la diffusione degli inquinanti.

I metodi di misura di detti parametri sono quelli riportati nel decreto del Ministro della sanità emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 515/82. Per i parametri non considerati in tale decreto si applicano i metodi di misura indicati nella richiamata delibera del 4 febbraio 1977.

Capitolo III

CRITERI METODOLOGICI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI CATASTI DELLE ACQUE DOLCI SUPERFICIALI DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE.

1) Definizione degli obiettivi.

Il quadro conoscitivo delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici superficiali, acquisito ai sensi dell'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, fornisce alle regioni — unitamente al piano regolatore generale degli acquedotti — utili elementi per procedere, a termini del decreto del Presidente della Repubblica n. 515/82, alla individuazione delle acque dolci superficiali destinate all'uso potabile ed alla relativa iscrizione in appositi catasti, previa precisa delimitazione delle stesse a mezzo di idonei elementi descrittivi e grafici.

L'individuazione delle sopracitate acque superficiali può riguardare l'intero corso d'acqua, lago o serbatoio ovvero parti degli stessi. In quest'ultimo caso la delimitazione della parte deve essere effettuata tenendo conto dei fattori influenti sulla qualità delle acque destinate alla potabilizzazione nel punto di derivazione.

I corpi idrici (o parte di essi) destinati alla produzione di acqua potabile devono essere evidenziati nei piani regionali di risanamento delle acque.

Essi devono essere oggetto della particolare tutela prevista dall'art. 26 della legge n. 319/76 in relazione agli obiettivi del decreto del Presidente della Repubblica n. 515/82.

Tali corpi idrici (o parte di essi) sono contraddistinti, nel suddetto piano regionale di risanamento delle acque, con numerazione progressiva ed in ordine idrografico.

2) Formazione dei catasti.

Le regioni provvedono alla iscrizione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile in appositi catasti. I catasti devono contenere per ciascun corpo idrico (o parte di esso) i sottoindicati elementi, distinti per laghi e serbatoi o per corsi d'acqua naturali ed artificiali.

2.1.) Laghi e serbatoi.

2.1.1.) Dati di identificazione:

denominazione del lago o serbatoio;

localizzazione su tavolette IGM della parte del lago o del serbatoio influente sulla qualità dell'acqua destinata all'uso potabile previa sua delimitazione mediante elementi grafici e descrittivi e con indicazione della regione, provincia e comune nei quali la parte ricade.

2.1.2.) Dati geografici ed idrografici:

compartimento del servizio idrografico del Ministero dei lavori pubblici;

bacino idrografico;

regione o regioni il cui territorio ricade in tutto o in parte nel bacino imbrifero del lago o serbatoio;

provincia o province il cui territorio ricade in tutto o in parte nel bacino imbrifero del lago o del serbatoio;

immissari;

emissari;

quota del pelo liquido (in m s.l.m.): per i laghi naturali si indicherà la quota media; per i serbatoi quella di massima ritenuta;

* superficie del lago o del serbatoio (in km^2);

* perimetro del lago o del serbatoio (in km);

superficie del bacino imbrifero (in km^2);

portata media annua (m^3/s) dell'emissario per i laghi naturali, portate medie mensili (m^3/s) derivate per i diversi usi per i serbatoi;

* profondità massima (in m);

* volume d'acqua (in milioni di m^3);

copertura di ghiaccio.

N.B. — I valori contrassegnati con asterisco vanno valutati in corrispondenza della quota definita per il pelo liquido.

2.1.3.) Dati sulle caratteristiche qualitative del corpo idrico o di una sua parte:

caratteristiche rilevate nel corpo idrico o in una sua parte, secondo le metodologie di cui al precedente cap. II, lettera *B*).

2.1.4.) Dati sulle derivazioni ad uso potabile:

localizzazione del punto di presa: comune e località;

portata derivata (in l/s);

estremi del provvedimento di concessione e relative scadenze:

concessionario;

categoria di classificazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 515/82;

iscrizione in elenchi speciali ed indicazioni di priorità.

2.2.) Corsi d'acqua naturali ed artificiali.

2.2.1.) Dati di identificazione:

denominazione del corso d'acqua;

localizzazione su tavoletta IGM del tratto del corso d'acqua influente sulla qualità delle acque destinate all'uso potabile previa delimitazione dello stesso mediante elementi grafici e descrittivi e con indicazione della regione, provincia e comune nei quali il tratto ricade.

2.2.2.) Dati geografici ed idrografici:

compartimento del servizio idrografico del Ministero dei lavori pubblici;

bacino idrografico;

regione o regioni il cui territorio ricade in tutto od in parte nel bacino imbrifero del corso d'acqua sotteso dalla sezione in corrispondenza del punto di presa;

affluenti a monte del punto di presa;

* superficie del bacino imbrifero (in km^2);

* portata media annua e minima del corso d'acqua in corrispondenza del punto di presa del corso d'acqua;

recapito del corso d'acqua.

N.B. — I valori contrassegnati con asterisco vanno calcolati in corrispondenza della sezione nella quale è ubicata la presa.

2.2.3.) Dati sulle caratteristiche qualitative del corpo idrico o di una sua parte:

caratteristiche rilevate nel corpo idrico o in una sua parte, secondo le metodologie di cui al precedente cap. II, lettera *B*).

2.2.4.) Dati sulle derivazioni ad uso potabile:

localizzazione del punto di presa: comune e località;

progressiva del punto di presa a partire dalle sorgenti;

portata derivata (in l/s);

estremi del provvedimento di concessione e relativa scadenza;

concessionario;

categoria di classificazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 515/82;

iscrizione in elenchi speciali ed indicazioni di priorità.

3) Aggiornamento dei catasti.

I catasti devono essere aggiornati ogni due anni e comunque ogni qualvolta vengano individuate nuove acque utilizzate o da utilizzare per l'approvvigionamento idro-potabile previo trattamento ovvero si verifichino cambiamenti delle loro caratteristiche qualitative che comportino una variazione delle loro classificazioni, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 515/82.

Copia dei catasti ed i loro aggiornamenti devono essere trasmessi a questo Comitato.

Il presidente del Comitato
NICOLAZZI

(2005)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esame, a novanta posti di assistente sociale nel ruolo del personale di servizio sociale per minorenni della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 16 luglio 1962, n. 1085, relativa all'ordinamento degli uffici di servizio sociale e dell'istituzione del personale del predetto servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 410 sul regolamento di attuazione dell'art. 22 della legge 16 luglio 1962, n. 1085;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e pena;
Visto il testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;
Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 20 ottobre 1970, n. 775;
Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (che all'art. 6 prevede concorsi circoscrizionali di ammissione alle varie carriere) e n. 1079;
Considerato che occorre sopperire alle esigenze di personale verificatesi in alcune sedi di servizio;
Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271;
Viste le leggi 11 luglio 1980, n. 312 e 9 giugno 1981, n. 310;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a novanta posti di assistente sociale in prova (sesto livello iniziale ex parametro 160) nel ruolo del personale di servizio sociale per minorenni della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena per gli uffici di servizio sociale delle sedi di Torino, Milano, Genova, Trieste, Firenze, Roma, L'Aquila, Napoli, Salerno, Campobasso, Potenza, Bari, Lecce, Catanzaro, Caltanissetta, Catania, Palermo, Cagliari e relative sezioni staccate.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) essere in possesso del certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale;

c) aver compiuto il 21° anno di età e non superato il 35° salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

d) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

h) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

i) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena Ufficio IV, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto.

A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

a) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

b) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo;

c) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

d) di essere in possesso di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale;

e) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

f) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile;

h) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

i) le eventuali condanne penali riportate;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la residenza loro assegnata nell'ambito delle sedi di cui al precedente art. 1 e di rimanervi per un periodo non inferiore ad anni cinque;

m) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

n) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni sopradescritte circa il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Non saranno inoltre, ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno o spediranno le domande di ammissione oltre il termine stabilito.

Art. 4.

L'esame consiste in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali.

La prova attitudinale precede le prove scritte e consiste nella compilazione da parte dei candidati di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità per lo svolgimento dello specifico compito professionale.

L'esito favorevole della prova attitudinale è condizione di ammissibilità alle prove culturali che si articolano in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte hanno per oggetto:

1) teoria e pratica del servizio sociale (allegato *A*);

2) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva (allegato *B*).

Il colloquio ha per oggetto, oltre alle materie previste per le prove scritte, le seguenti altre materie:

3) nozioni di diritto civile, con particolare riguardo al diritto di famiglia (allegato *C*);

4) legislazione minorile e nozioni di diritto e di procedura penale (allegato *D*);

5) regolamento degli istituti di prevenzione e di pena (allegato *E*).

La prova attitudinale si svolgerà in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, il giorno 2 giugno 1983, alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza alcun avviso, per sostenere la prova attitudinale anzidetta nella sede e nel giorno sopra indicato

I candidati che avranno superato la prova attitudinale saranno invitati a sostenere le prove scritte almeno venti giorni prima dell'inizio di esse. Tali prove avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, nei giorni 16 e 17 dicembre 1983.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale i candidati dovranno presentarsi ad ogni prova d'esame muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1077.

La commissione esaminatrice composta a norma dell'art. 27 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonché quelli che hanno dichiarato di avere titolo alla elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena Ufficio IV, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vingenti a favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di servizio sociale o relative sedi staccate di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione all'atto dell'assunzione in servizio i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta bollata.

Qualora il diploma non sia ancora stato rilasciato, il candidato potrà presentare, in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso;

b) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale. Sul certificato medesimo dovrà essere specificatamente indicata la durata del corso;

c) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il ventunesimo anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

d) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

c) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato del casellario giudiziale rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente.

Tale documento non può essere sostituito dal certificato penale.

I documenti di cui alle precedenti lettere *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera d'invito a presentarli;

g) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'im-

piego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, 14 ottobre 1966, n. 851, oltre alla esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

h) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati allo Stato, compresi i servizi militari o, ad altri enti pubblici; tale dichiarazione va presentata anche se negativa;

i) uno dei seguenti documenti militari:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare, su carta bollata;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

4) per i candidati che non siano stati sottoposti a giudizio dal consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciate dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva, terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alla lettera *i*) del presente articolo non sono richiesti ai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 7, tutti in carta bollata:

1) titolo di studio di cui all'art. 7, lettera *a*);

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola di servizio sociale di cui all'art. 7, lettera *b*);

3) certificato medico di cui all'art. 7, lettera *g*);

4) dichiarazione di cui all'art. 7, lettera *h*);

5) copia dello stato di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, tutti in carta bollata:

1) titolo di studio di cui all'art. 7, lettera *a*);

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola di servizio sociale di cui all'art. 7, lettera *b*);

3) certificato generale del casellario giudiziale, di cui all'art. 7, lettera *f*);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto a cui aspira;

5) dichiarazione di cui all'art. 7, lettera *h*).

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti articoli 7 e 8 accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partita provvisoria di spesa fissa.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla compente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera d'invito.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7 oppure la mancata ed incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto dalla nomina in prova.

Art. 10.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 7 primo comma, sono nominati assistenti sociali per minorenni in prova (VI livello, ex parametro 160) nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria non possa aver corso la nomina l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di mesi sei, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 20 dicembre 1982

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1983
Registro n. 16 *Giustizia, foglio n.* 265

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena Ufficio IV ROMA

. . . . (1)
(cognome e nome)

nato a (provincia di .) il (2)

. . .
(indicare se coniugato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente (oppure domiciliato) a (provincia .) in via (o piazza) n. chiede di partecipare al concorso, per esami, a novanta posti di assistente sociale per minorenni in prova (sesto livello ex parametro 160) nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso l'Istituto città . sito in via (o piazza) n. nell'anno scolastico

b) è in possesso del certificato di qualificazione professionale rilasciato dalla scuola di servizio sociale . di nel mese 19 (indicare se il corso è biennale o triennale);

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .;

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (3);

f) possiede l'idoneità fisica all'impiego, oppure (4);

g) dichiarare soltanto le eventuali condanne riportate (5);

h) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede ed a rimanervi per almeno cinque anni;

i) ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni, nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenuto nel bando;

l) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a via (o piazza) n. città (provincia) c.a.p. telefono

m) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6).

Data,

Firma (7)
(la firma deve essere autenticata)

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Se il candidato ha diritto all'elevazione del limite massimo di età indicare il titolo o i titoli che gli conferiscono tale diritto.

(3) Nel caso che il candidato sia stato giudicato permanentemente o temporaneamente inabile al servizio militare, dovrà dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei suoi confronti.

(4) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche di cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado di invalidità o mutilazione.

(5) Indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dall'indicazione presso cui presta servizio con l'indicazione della qualifica rivestita dal candidato.

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Parte I

PROVE SCRITTE

Teorie e pratica del servizio sociale.

Origini, scopi e campo d'azione del servizio sociale; caratteri distintivi rispetto all'assistenza tradizionale; il servizio sociale nella attuale situazione italiana, con particolare riferimento ai problemi della sicurezza sociale.

Servizio sociale ed enti locali: dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 alle prospettive di riforma dell'assistenza.

Servizi sociali di base e servizi sociali specializzati: problemi di integrazione.

I principi comuni ai vari settori e metodi di intervento del servizio sociale. Il rapporto professionale. L'integrazione interdisciplinare.

Le tecniche di intervento, con riferimento alla situazione ed alle risorse ambientali.

Il servizio sociale in un sistema penale e penitenziario minorile: principi, finalità e tecniche di intervento.

ALLEGATO *B*

Psicologia psicopatologia dell'età evolutiva.

1) Concetto, in generale, di personalità, sviluppo, maturazione e adattamento sociale di base.

2) Intelligenza e affettività nelle varie fasi di sviluppo del bambino e dell'adolescente.

3) Fondamenti psicosociologici per un buon adattamento alla vita di relazione nella comunità.

4) Il ruolo della famiglia e dell'ambiente nel processo di adattamento sociale.

5) Carenze e immaturità affettive.

6) Il comportamento dissociale dell'età evolutiva (sintomi; sindromi; eziologia plurifattoriale).

7) Fondamenti del trattamento psicosociale e sue differenze dal trattamento psicopedagogico e psicoterapeutico.

ALLEGATO *C*

Parte II

COLLOQUIO

Nozioni di diritto civile con particolare riguardo al diritto di famiglia.

1) Nozioni di ordinamento giuridico, di norma giuridica e di sanzione

2) Cenni sulla persona fisica: la capacità giuridica, la capacità di agire e loro modificazioni; la sede della persona (domicilio, residenza e dimora); la posizione della persona nella famiglia (parentela, affinità, coniugio); la cessazione della persona fisica.

3) La persona giuridica (nozione); distinzione delle persone giuridiche.

4) Matrimonio civile e matrimonio religioso; scioglimento e separazione coniugale; nozione di carattere generale.

5) La filiazione legittima (presunzione di paternità del marito; casi in cui è ammesso il disconoscimento della paternità; presunzione di concepimento); prova della filiazione legittima; le azioni di stato legittimo.

6) La filiazione naturale e la legittimazione; il riconoscimento dei figli naturali e incestuosi; lo status di figlio naturale; la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale; la legittimazione.

7) La potestà dei genitori (esercizio, rappresentanza legale; amministrazione, conflitto di interessi, usufrutto legale).

8) La protezione giudiziaria del minore; interventi limitativi o ablativi della potestà parentale; la tutela; il giudice tutelare; l'adozione; l'affidamento.

ALLEGATO *D*

Legislazione minorile e nozioni di diritto e di procedura penale.

Legislazione minorile: legge sulla istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni (approvato con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, modificato dalla legge di conversione 27 maggio 1935, n. 835, dal regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802 e dalla legge 25 luglio 1956, n. 888).

Nozioni di diritto penale: il diritto penale come ramo del diritto pubblico; la norma penale; il reato: nozioni, soggetto attivo e soggetto passivo.

Distinzione fra delitti e contravvenzioni; cenni sugli elementi costitutivi. L'elemento psicologico: il dolo, la colpa, il reato preterintenzionale. Cenni sulle disciminanti. Il tentativo, le circostanze del reato; concorso di persona nel reato; l'imputabilità: cause di esclusione o di modificazione; la recidiva.

Le pene: nozione; pene principali e accessorie; la pericolosità sociale; le misure di sicurezza: nozione, specie.

Le misure istitutive della pena detentiva.

Cause di estinzione del reato e della pena; classificazione dei reati secondo il codice (in particolare i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la famiglia, contro la persona, contro il patrimonio).

Nozioni di procedura penale: il processo (nozioni elementari) stati e gradi del processo.

I soggetti processuali, il giudice competente per materia, territorio e funzionale; il pubblico ministero, l'imputato e le altri parti, la «notizia criminis» (il rapporto, il referto, la denunzia); l'istruzione (forme); la libertà personale dell'imputato (fermo, arresto, ordini e mandati di cattura, di comparizione e di accompagnamento, libertà provvisoria); scarcerazione; le misure alternative alla carcerazione preventiva; chiusura dell'istruzione.

Il giudizio: giudizio per decreto, giudizio direttissimo; giudizio contumaciale, dibattimento, sentenza.

Le impugnazioni; l'esecuzione penale e delle misure di sicurezza (nozioni generali).

ALLEGATO *E*

Regolamenti degli istituti di prevenzione e di pena.

1) Nozioni generali sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni) e sul regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni), con particolare riferimento alle misure alternative alla detenzione.

2) Decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi agli istituti di prevenzione e di pena (norme concernenti i centri di rieducazione dei minorenni) approvato con decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n. 1538.

(2039)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 aprile 1983, ore 9;
seconda prova: 20 aprile 1983, ore 9.

Le prove suddette si svolgeranno presso le seguenti sedi:

prima prova: istituto di genetica, facoltà di scienze, palazzo istituti biologici, 2° piano;

seconda prova: istituto di chimica agraria, facoltà di agraria.

(2061)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Perugia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, istituto di studi economici, facoltà di scienze politiche, via Pascoli, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 aprile 1983, ore 9;
seconda prova: 22 aprile 1983, ore 9.

(2062)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Siena.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 9, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di giurisprudenza, piazza San Francesco, Siena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 aprile 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 23 aprile 1983, ore 9.

(2064)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Palermo

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 53, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di magistero, via Pascoli, 6, secondo il seguente calendario:

prima prova: 13 aprile 1983, ore 8,30;
seconda prova: 14 aprile 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso lUniversità degli studi di Palermo, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 54, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di magistero, via Pascoli, 6, secondo il seguente calendario:

prima prova: 19 aprile 1983, ore 9;
seconda prova: 20 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 67, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, clinica odontoiatrica, Policlinico, secondo il seguente calendario:

prima prova: 20 aprile 1983, ore 9;
seconda prova: 21 aprile 1983, ore 9.

(2059)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 60, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di medicina e chirurgia, secondo il seguente calendario:

prima prova: 18 aprile 1983, ore 8;
seconda prova: 19 aprile 1983, ore 8.

(2060)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Sassari.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 146, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di agraria, istituto di chimica agraria, via E. De Nicola, Sassari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 aprile 1983, ore 9;
seconda prova pratica con relazione scritta: 21 aprile 1983, ore 9.

(2063)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Torino.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 143 già fissate per i giorni 9-10 marzo 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 sono state rinviate come segue:

prima prova: 13 aprile 1983, ore 9;
seconda prova: 14 aprile 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'istituto di miglioramento genetico e produzione delle sementi, via P. Giuria n. 15, Torino.

(2065)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte di esame di concorsi a posti di coadiutore, esperto, segretario contabile, aiuto assistente tecnico, sperimentatore, ecologo e disegnatore cartografo.

Il diario delle prove scritte di esame dei seguenti concorsi verrà comunicato con successivo avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 1983:

concorso a quattro posti di coadiutore nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1982;

concorso a venti posti di esperto nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1982;

concorso a due posti di segretario contabile nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1982;

concorso ad un posto di aiuto assistente tecnico nel ruolo della pesca indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1982;

concorso ad un posto di sperimentatore con programma di esame in difesa del suolo nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1982;

concorso a tre posti di sperimentatore con programma di esame in selvicoltura nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1982;

concorso a tre posti di sperimentatore con programma di esame in industrie agrarie nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1982;

concorso ad un posto di sperimentatore con programma di esame in chimica nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1982;

concorso a sette posti di sperimentatore con programma di esame in agronomia e coltivazioni erbacee nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1982;

concorso a due posti di ecologo nel ruolo dei servizi di ecologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1982;

concorso ad un posto di disegnatore cartografo nel ruolo dei servizi della pesca indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1982.

(1969)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a due posti di esecutivo amministrativo del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

E' bandito il concorso, per esami, a due posti di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale.

La prova scritta avrà luogo a Parma, presso la sede della stazione sperimentale, il giorno 19 maggio 1983 alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, viale F Tanara, 31/*A*, Parma, tel. 0521 72841.

(2057)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria del concorso, per esami, a tre posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva da destinare in Sardegna.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto 1° luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 dell'8 settembre 1982, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a tre posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto 29 dicembre 1982, di nomina della commissione esaminatrice del concorso;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1973, con il quale è stata stabilita la nuova pianta organica e denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, concernente l'istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti;
Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice;
Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a tre posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, da destinare in Sardegna, indetto con decreto presidenziale 1° luglio 1982:

1) Contu Antonio (nato il 21 settembre 1956)	punti	18,00
2) Canu Antonio Marco (nato l'11 agosto 1957)	»	18,00
3) Cabras Donata	»	16,50
4) Scano Francesco	»	14,70
5) Scintu Mario	»	14,50

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego i candidati:

1) Contu Antonio;
2) Canu Antonio Marco;
3) Cabras Donata.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei i candidati:

1) Scano Francesco;
2) Scintu Mario.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1983

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1983
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 51

(2043)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 62, IN MEDA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, ex qualifica aiuto di medicina, presso il presidio ospedaliero di Seregno;

tre posti di assistente medico, di cui uno della ex qualifica di ufficiale sanitario aggiunto e due della ex qualifica di medico condotto.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Meda (Milano).

(169/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 37, IN BRENO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Breno (Brescia).

(163/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 89 del 31 marzo 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Regione Toscana - Unità sanitaria locale zona 21 del Casentino, in Bibbiena: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di terapista della riabilitazione.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830910)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari, relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.